

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. OMISSIS del R.G. 2018, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.03.2019 ed avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi immobiliare, promossa

**DA**

TERZO ESECUTATO

–*ATTORE*–**CONTRO**

BANCA

–*CONVENUTA*–**NONCHE' CONTRO**

DEBITORE PRINCIPALE

– *CONVENUTO* –

All'udienza del 28.03.2019, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti.

**FATTO E DIRITTO**

La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

1. Con atto di citazione notificato entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase sommaria, TERZO ESECUTATO, ha proposto opposizione ex artt. 617, co. 2 c.p.c., deducendo:

- a) la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, doglianza già sollevata in sede di opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c., da cui è scaturito il procedimento n. OMISSIS R.G., tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari;
- b) di non aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento e di aver acquisito l'effettiva conoscenza della pendenza dell'esecuzione solo in occasione della prima udienza della causa di opposizione a precetto, tenutasi in data 24.07.2017, con la conseguenza che il ricorso ex art. 617, co. 2 c.p.c. depositato in data 27.07.2017, cioè due giorni dopo la costituzione nell'ambito della procedura esecutiva, formalizzata in data 25.07.2017, sarebbe da considerare tempestivo;
- c) la nullità della notifica dell'atto di pignoramento, giacché eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in difetto dei presupposti previsti da tale disposizione;

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone, n. 450 del 19 giugno 2019*

d) la nullità dell'istanza di vendita, giacché depositata prima del deposito della nota di trascrizione del pignoramento;

e) che la condanna alle spese in favore del creditore procedente disposta con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria sarebbe errata, tale creditore non essendosi costituito nel subprocedimento di opposizione.

L'opponente ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità del precetto e della notifica del pignoramento, l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.

2. Con comparsa depositata in via telematica, il DEBITORE PRINCIPALE, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni dell'opponente, ha chiesto dichiararsi la nullità del precetto.

3. La BANCA, costituitasi con comparsa depositata in via telematica, ha invece chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta oltre il termine di venti giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ovvero il suo rigetto poiché infondata.

4. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.03.2019, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

5. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, occorre preliminarmente interrogarsi in ordine alla tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'odierno attore con ricorso depositato in data 27.07.2017.

Ed invero, alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento (in tal senso, tra le tante pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27533 del 30.12.2014 e Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7051 del 09.05.2012).

Tale principio va inteso nel senso che il *dies a quo* per proporre opposizione agli atti esecutivi coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conoscenza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito comunque la conoscenza di fatto, ad esempio eseguendo un accesso al fascicolo relativo alla procedura esecutiva.

Tenuto conto che nella fattispecie che ci occupa la notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si è perfezionata nei confronti dell'esecutato in data 30.05.2017, occorre quindi verificare se la stessa sia legittima (ipotesi in cui l'opposizione dovrebbe essere considerata tardiva e, dunque, inammissibile, giacché proposta oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto) o meno (ipotesi in cui, invece, sarebbe necessario individuare, sulla base delle allegazioni dell'opponente e comunque degli atti del fascicolo dell'esecuzione e di quelli del fascicolo dell'opposizione, il momento in cui l'opponente medesimo ha conseguito la conoscenza di fatto dell'atto e valutare pertanto la tempestività del ricorso rispetto a tale momento).

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone, n. 450 del 19 giugno 2019*

all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)" (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 19012 del 31.07.2017).

Nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario: a) ha dapprima, precisamente in data 26.04.2017, tentato la notifica del pignoramento all'esecutato presso il luogo di residenza ivi indicato, sito in OMISSIS (luogo in cui, peraltro, si era perfezionata la notifica del precetto in data 20.02.2017), apprendendo in loco che il destinatario, dopo il matrimonio, si era trasferito altrove, in località non conosciuta; b) ha quindi, precisamente in data 10.05.2017, tentato la notifica del pignoramento presso il nuovo luogo di residenza dell'esecutato, sito in OMISSIS, constatando, sulla base delle informazioni assunte in loco, che il destinatario era in realtà ivi irreperibile; c) ha infine provveduto, sempre in data 10.05.2017, al deposito dell'atto presso la casa comunale di OMISSIS, ultimo luogo di residenza dell'esecutato. Alla luce del principio giurisprudenziale innanzi richiamato non può che ritenersi, a parere del Tribunale, che le ricerche eseguite dal notificante presso il luogo di residenza dell'esecutato prima del matrimonio, presso il luogo di residenza dello stesso dopo il matrimonio e presso l'ufficio anagrafe del Comune di OMISSIS siano da considerare adeguate rispetto al parametro dell'ordinaria diligenza. Non appaiono rilevanti, in senso contrario alla conclusione che precede, le circostanze addotte dall'opponente nell'atto di citazione, prima, nonché nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e nella comparsa conclusionale, poi.

In particolare, quanto alla dedotta possibilità di eseguire la notificazione presso la sede dell'impresa esercitata dall'esecutato in forma individuale ovvero presso l'indirizzo INI-PEC della medesima impresa, è appena il caso di osservare che la qualifica di imprenditore in capo all'odierno opponente non risulta affatto dall'atto di pignoramento, in cui semplicemente si dà atto che i beni oggetto di ipoteca in favore dell'istituto di credito erano stati ceduti dal terzo datore della garanzia reale a TERZO ESECUTATO con atto del 23.11.2012, trascritto in data 04.12.2012 ai nn. 30848/25460.

Né, peraltro, diversamente da quanto affermato dall'opponente, appare ragionevole, alla stregua dei canoni di normalità e buona fede cui va conformata la diligenza del notificante, pretendere che il creditore procedente, al fine di verificare l'effettiva qualità rivestita dal terzo al momento dell'acquisto del bene oggetto di ipoteca, si costituisse nel giudizio di opposizione a precetto da quest'ultimo introdotto per prendere visione dell'atto di trasferimento ivi prodotto, ovvero, sopportandone i costi e l'attesa, acquisisse *aliunde copia* del predetto atto.

In definitiva, dalla legittimità della notifica dell'atto di pignoramento nei confronti dell'esecutato discende, sulla base delle superiori argomentazioni, l'inammissibilità, anche con riferimento alla dedotta nullità del propedeutico atto di precetto, dell'opposizione da quest'ultimo proposta, giacché tardiva rispetto al momento dell'acquisizione, da parte dell'esecutato medesimo, della conoscenza legale dell'atto di inizio dell'espropriazione.

6. Per le medesime ragioni innanzi esposte, tenuto conto della data di deposito del ricorso ex art. 617, co. 2 c.p.c. (27.07.2017), pure la doglianza relativa alla nullità dell'istanza di vendita appare tardiva e, quindi, inammissibile, ove si consideri, quale dies a quo, indifferentemente, la data di deposito della predetta istanza (07.06.2017), ovvero la data di deposito della nota di trascrizione del pignoramento (27.06.2017).

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone, n. 450 del 19 giugno 2019*

Trattasi, in ogni caso, di rilievo totalmente infondato, atteso che l'art. 557, co. 3 c.p.c. prevede la sanzione dell'inefficacia del pignoramento solo laddove la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto siano depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento notificato, non anche in ipotesi di tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento.

D'altro canto, il momento ultimo del deposito di tale nota non può che ravvisarsi, a parere del Tribunale, nella data di deposito della documentazione ipocatastale, attraverso la quale il Giudice dell'Esecuzione è chiamato a verificare, con riferimento al ventennio antecedente alla trascrizione del pignoramento, l'esistenza di ulteriori formalità pregiudizievoli e della continuità dei passaggi di proprietà.

7. Quanto, ancora, alla contestazione della condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite relative alla fase sommaria in favore del creditore procedente, disposta dal Giudice dell'Esecuzione all'esito di tale fase, trattasi di doglianza che avrebbe dovuto essere proposta con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

8. L'inammissibilità dell'opposizione preclude, infine, l'adozione, invocata da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., di un provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. del presente procedimento al procedimento di opposizione a precetto tuttora pendente ovvero di sospensione ex art. 295 c.p.c. del primo in attesa della definizione del secondo.

9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore della sola convenuta BANCA, sono poste a carico dell'opponente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. proposta da TERZO ESECUTATO, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- 2) condanna TERZO ESECUTATO alla rifusione, nei confronti della BANCA, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre r.s.g. 15% e accessori di legge.

Così deciso in Castrovillari, il 18.06.2019

Il Giudice  
dott. Alessandro Paone

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*